

N. 09757/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01993/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2007, proposto da Soc De Vizia Transfer S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Alfredo Contieri, Giovanni Pascone e Gennaro Magri', con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Soc TecnoSoa - Società Organismo di Attestazione S.p.a. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del 15 novembre 2006 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture che disposto la revoca della attestazione SOA n. 7207/06/00 del 5 ottobre 2006;

della nota del 21 dicembre 2006 prot. n. 27305/06 con la quale la TecnoSoa ha dichiarato di avere revocato l'attestazione SOA n. 7207/06/00 del 5 ottobre 2006; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 21 settembre 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A seguito di controlli svolti nel corso del 2006 dall'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con nota del 15 ottobre 2006 prot. n. 25672 del 6.10.2006 la medesima Autorità ha revocato l'attestazione SOA n. 7207/06/00 rilasciata dalla TecnoSoa S.p.a. in favore della società De Vizia Transfer, in quanto la stessa risultava essere stata emessa in assenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 1, lett. m) del d.P.R. 34/2000.

La delibera impugnata si fonda sul presupposto che la ricorrente avrebbe ottenuto la attestazione da parte della TecnoSoa S.p.a. sulla base di documentazione non veritiera, che aveva consentito alla medesima De vizia Trasfert di ottenere una attestazione SOA dalla società Attico Soa successivamente revocata con altro provvedimento della medesima Autorità (impugnato con distinto ricorso di cui all'RG n. 8819 del 2006).

Avverso tale provvedimento delibera del 15 novembre 2006 e la nota del 21 dicembre 2006 prot. n. 27305/06 della TecnoSoa ha quindi proposto ricorso la società De Vizia deducendo i seguenti motivi:

1) L'autorità avrebbe agito al di fuori dei presupposti previsti dall'art. 17 del d.p.r. 34/2000 riguardanti l'applicazione di provvedimenti sanzionatori, in quanto la

ricorrente sarebbe stata legittimata a chiedere una nuova attestazione SOA, non potendo eventuali cause di invalidità incidere negativamente su un nuovo procedimento o costituire causa di impedimento al rilascio della nuova attestazione;

2) L'istruttoria, inoltre, sarebbe generica in quanto il provvedimento sanzionatorio si basa su una certificazione rilasciata dal comune di Venosa, che non sarebbe mai stata utilizzata in sede di attestazione SOA e che l'autorità ha ritenuto essere non veritiera.

In particolare il certificato di fine lavori rilasciato dal Comune di Venosa, che l'autorità assume essere non veritiero, non sarebbe mai stato utilizzato ai fini dell'attribuzione della categoria OG1 da parte della TecnoSoa, né da parte della Attico Soa nel precedente *iter* di rilascio della attestazione n. 0924/23/00.

Inoltre l'Autorità, nel corso della istruttoria, non avrebbe imputato alla ricorrente la formazione del documento ritenuto non veritiero;

3) Il provvedimento sanzionatorio sarebbe sproporzionato rispetto all'elemento costituito dalla documentazione inviata dall'impresa alla SOA in sede di rilascio della attestazione, atteso che la certificazione di fine lavori in questione non sarebbe stata utilizzata ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

Né tale certificazione di fine lavori può essere considerata falsa per effetto del mero disconoscimento da parte dell'ente locale.

L'autorità di vigilanza si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

In vista dell'udienza di merito la ricorrente ha presentato memoria insistendo nelle proprie richieste.

All'udienza del 21 settembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati

DIRITTO

L'impugnazione è fondata.

In particolare meritano adesione le censure con le quali si deduce che l'Autorità di Vigilanza ha adottato il provvedimento di revoca senza tener conto dell'esito dell'attività istruttoria svoltasi in contraddittorio tra il Servizio ispettivo, l'impresa ricorrente e la TecnoSoa S.p.a.-.

Invero il provvedimento finale attribuisce rilievo all'esistenza, nell'ambito della documentazione acquisita in sede di richiesta di attestazione di un certificato relativo a lavori svolti presso il Comune di Venosa, che sarebbe già stato impiegato in un precedente *iter* di rilascio della attestazione da parte della società Attico Soa, poi revocata da parte della medesima Autorità di vigilanza.

In particolare l'Autorità, nell'esaminare la documentazione relativa alla attestazione della categoria OG1, ha rinvenuto un certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di Venosa, per il quale il medesimo ente locale aveva comunicato che tale certificato non risultava conforme a quello a suo tempo rilasciato.

Ciò premesso l'Autorità non ha tenuto conto del fatto che tale certificato non era stato considerato dalla TecnoSoa ai fini del rilascio della certificazione per l'attribuzione della categoria OG1, per cui l'attestazione del Comune era risultata del tutto ininfluyente ai fini del rilascio del documento.

Ciononostante l'Autorità, con la delibera impugnata, ha ritenuto che la mera esistenza agli atti di tale certificazione, sebbene non utilizzata dall'organismo di attestazione ai fini del rilascio dell'attesto SOA, configurerebbe l'assenza del requisito di ordine generale di cui all'art. 17, comma 1, lett. m) del d.P.R. n. 34 del 2000 poiché, sebbene il rilascio della nuova attestazione sia avvenuto "sulla base di documentazione assolutamente diversa dalla precedente accertata come non veritiera", non può ritenersi "sussistente la non imputabilità della falsità della documentazione ai fini della ricorrenza, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. m) del d.P.R. n. 34 del 2000, del requisito di non avere reso false dichiarazioni circa il

possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento della attestazione di qualificazione”.

Tale motivazione, tuttavia, non resiste alle censure della ricorrente posto che come accertato con la sentenza n. 12175/2016, richiamata dalla società De Vizia nell'ultima memoria depositata in vista dell'udienza pubblica, è stato rilevato che la precedente attestazione da parte della Attico SOA era stata rilasciata senza tener conto del certificato del Comune di Venosa, di modo che la dichiarazione ritenuta non veritiera non poteva essere riferita alla ricorrente.

Ne consegue quindi che, non avendo tale dichiarazione assunto rilievo nella prima procedura, essa non possa assumere rilievo nemmeno nella seconda procedura di verifica svolta dalla TecnoSOA (oggetto del presente giudizio), atteso che (come evidenziato in precedenza) il provvedimento dell'Autorità impugnato in questa sede si fonda sulla illegittimità della precedente attestazione rilasciata dalla Attico SOA poi annullata dalla richiamata decisione n. 12175/2016.

In conclusione sulla base di quanto osservato, anche nella presente controversia, non risultano elementi che consentano di imputare la non veridicità della dichiarazione resa dal Comune di Venosa alla ricorrente, posto che l'attestazione della TecnoSOA - anche in questo caso - è stata rilasciata senza tenere conto del certificato proveniente dal predetto Ente locale.

In altri termini, la certificazione in questione non è stata utilizzata ai fini del rilascio della attestazione, per cui manca (anche in questo caso) ogni nesso di causalità tra la produzione di tale certificazione e l'attestazione dei requisiti da parte della TecnoSOA.

In senso contrario non valgono le eccezioni mosse dalla difesa dall'Autorità nella memoria depositata il 2.2.2016 secondo cui la società ricorrente, prima del decorso di un anno dall'inserimento nel Casellario dell'annotazione relativa alla revoca della prima attestazione per mancanza dei requisiti di cui all'art.1, comma 1, lett. m) del

d.P.R. n.34/2000, non avrebbe potuto conseguire una seconda attestazione, prescindendo dalla verifica della responsabilità soggettiva dell'impresa stessa.

Ciò in quanto nel provvedimento impugnato la A.V.C.P. nel 2006 non ha contestato espressamente che la De Vizia S.r.l. non potesse conseguire una nuova attestazione entro l'anno dall'inserimento della annotazione nel casellario, ma che la società ricorrente avrebbe conseguito l'attestazione in difetto del requisito generale: di non avere reso false dichiarazioni, presupposto che - per quanto sopra evidenziato - è venuto meno per le ragioni esposte nella richiamata sentenza 12175/2016 di questa Sezione.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti in epigrafe indicati.

Condanna l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture (ora ANAC) al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

LAVORIPUBBLICI.IT